



REPUBBLICA ITALIANA

Originale della sentenza € 64,00

Totale € 64,00

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Rita Casamichele
(F.to Digitalmente)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppa Maneggio Presidente

dott. Giuseppe Grasso Consigliere

dott. Francesco Antonino Cancilla Primo referendario – rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 749/2020

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **67294** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

CULTRONA Anna, c.f. CLTNNA53M66B428T, elettivamente domiciliata

in Catania in viale XX Settembre n. 45 presso lo studio dell'avv.

Giuseppe Consoli, che la rappresenta e difende per mandato in calce

alla comparsa di risposta

Uditi, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2020, il relatore, dott.

Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona del

dott. Marco Cavallaro, e l'avv. Giuseppe Consoli per la convenuta

FATTO

I)- 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale

ha convenuto in giudizio Cultrona Anna e ne ha chiesto la condanna al

pagamento della somma di euro 12.490,61, oltre accessori, in favore del

Comune di Licodia Eubea, poiché la stessa, nella qualità di responsabile

del Servizio generale e del Servizio finanziario del medesimo Comune,

aveva disposto nel 2015 un pagamento per il summenzionato importo in violazione dell'art. 48 *bis* del DPR n. 602/1973.

2.- Il Pubblico Ministero ha premesso che la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla segnalazione della Guardia di Finanza – Compagnia di Caltagirone, pervenuta alla Procura regionale in data 25.11.2019. In particolare, la Guardia di Finanza ha accertato che Ferraro Salvatore Alessandro aveva ricevuto da parte del Comune di Licodia Eubea la somma di € 12.813,23 in forza del mandato n. 143 del 9.2.2015, esitato con bonifico bancario del 18.2.2015. Tale pagamento era stato disposto dalla dott.ssa Cultrona con la determinazione dirigenziale n. 37 del 3.2.2015, che aveva come presupposto l'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Caltagirone del 10.12.2014, resa all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. 625/2014 R.G.E.. Con tale ordinanza il Giudice assegnava al summenzionato Ferraro Salvatore Alessandro, quale creditore della società Aimeri Ambiente s.p.a., a sua volta creditrice del Comune (per l'importo di € 22.091,66), la somma di € 12.813,23 ed ordinava al Comune di Licodia Eubea, quale terzo pignorato, di versare il citato importo in favore dell'assegnatario Ferraro. Il pagamento veniva ordinato dalla dott. Cultrona, omettendo tuttavia di effettuare le verifiche prescritte dall'art. 48 *bis* del d.P.R. n. 602/1973. L'espletamento di tali controlli avrebbe impedito di soddisfare il Ferraro, poiché quest'ultimo alla data del 3 febbraio 2015 era esposto nei confronti dell'erario per un complessivo debito di € 12.490,61, già iscritto a ruolo ed oggetto di cartelle esattoriali.

3.- Il Pubblico Ministero ha sostenuto che la presenza a carico del Ferraro di un debito verso il fisco superiore alla soglia dell'art. 48 *bis* DPR n. 602/1973 imponeva la sospensione dell'erogazione della somma ed il contestuale inizio della procedura prevista dal combinato disposto del citato art. 48 *bis* del d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 40/2008, così da permettere al concessionario della riscossione di recuperare il credito iscritto a ruolo.

Nell'atto di citazione viene dunque evidenziato che la convenuta, nella sua duplice qualifica di Responsabile del Servizio Generale e di Responsabile del Servizio Finanziario, ometteva di svolgere le verifiche previste dall'art. 48 *bis* del DPR n. 602/1973 e di avviare la procedura regolata dagli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 40/2008 al fine di soddisfare primariamente le pretese dell'erario nei confronti del Ferraro.

Ad avviso del Pubblico Ministero, l'integrale omissione di qualsiasi controllo costituisce la causa immediata ed efficiente del pregiudizio al patrimonio erariale. Invero, se fosse stata correttamente attuata la verifica contabile, il pagamento in favore del Ferraro sarebbe stato dapprima sospeso e poi effettuato in favore dell'Agente della Riscossione.

La condotta della convenuta sarebbe gravemente colposa, poiché l'obbligo delle verifiche a tutela dell'erario è univocamente e chiaramente desumibile dal testo dell'art. 48 *bis* del DPR n. 602/1973, tenuto conto dell'art. 184 d.lgs. n. 267/2000 nonché agli artt. 33 e 34 del Regolamento Contabile del Comune di Licodia Eubea.

4.- In atto di citazione il Pubblico Ministero ha altresì sottolineato di non

potere accogliere gli argomenti difensivi esposti dalla convenuta nelle deduzioni e così riassumibili: a) non effettività e non attualità del danno, poiché il debito del Ferraro -al momento della notifica dell'invito a dedurre alla Cultrona- forse non era più esistente e comunque avrebbe beneficiato dello stralcio previsto dall'art. 4 del decreto legge n. 118 del 2018; b)- non c'è colpa grave, perché la convenuta ha correttamente ritenuto di dovere dare esecuzione all'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, in quanto atto imperativo; c)- il Comune era comunque debitore di Aimeri Ambiente s.p.a., a sua volta debitrice nei confronti del Ferraro e incaricata del servizio di smaltimento dei rifiuti, sicché il pagamento avrebbe prodotto un effetto vantaggioso per la collettività.

Il Pubblico Ministero ha replicato che: a)- la condotta omissiva tenuta dalla Cultrona ha irrimediabilmente causato pregiudizio all'erario, essendo irrilevanti le riduzioni di imposta verificatisi successivamente per sopraggiunte disposizioni normative; invero, se la Cultrona avesse sospeso il pagamento e consentito all'esattore di riscuotere le somme in questione, l'erario avrebbe incassato gli importi per intero e con anticipo;

b)- la colpa grave è evidente, poiché la circolare n. 27 del 2011 della Ragioneria generale dello Stato chiariva che la verifica di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 non può essere esclusa dall'esistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del credito; c)- non vi è la prova dello specifico vantaggio a favore del Comune; per contro, –in applicazione del combinato disposto dell'art. 48 *bis* del DPR n. 602/1973 e degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 40/2008 e quantomeno fino alla concorrenza del debito erariale– il soggetto beneficiario del pagamento

non sarebbe stato il Ferraro ma l'Agente della Riscossione e, per il tramite di quest'ultimo, il patrimonio erariale.

5.- Conclusivamente il Pubblico Ministero ha chiesto di condannare la Cultrona -in favore del Comune di Licodia Eubea- al pagamento di € 12.490,61, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia. In subordine, ad avviso della Procura regionale, il debito dovrebbe essere quanto meno pari alla somma di € 7.360,85, oltre rivalutazione e interessi, quale debito erariale attuale e residuo in capo al Ferraro nei confronti del concessionario della riscossione, come da nota di Riscossione Sicilia s.p.a. del 14 aprile 2020 (in atti).

II)- 1.- Con comparsa depositata il 30 settembre 2020 si è costituita la convenuta Cultrona Anna, che ha innanzitutto contestato la sussistenza dell'obbligo di verifica relativo ai crediti del terzo assegnatario. Invero, secondo le tesi della convenuta, l'art. 48 bis del DPR 602/1973 prevede che i controlli siano effettuati sul "beneficiario" del pagamento e non anche sul creditore del beneficiario, che può essere ricompreso tra i destinatari dei controlli solo in via interpretativa e non univoca. Nel tempo, peraltro, sono intervenute molteplici circolari per fornire indicazioni interpretative, talvolta tra loro contraddittorie. Le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n.22/2008 e 29/2009 hanno, per esempio, ritenuto che il termine "pagamento" previsto dall'art.48 bis, fosse riferibile alla sola ipotesi di adempimento di obblighi contrattuali, espressamente prevedendo che la norma *"non debba applicarsi al semplice trasferimento di somme che, pur transitando dalla Pubblica Amministrazione, non costituisce, tuttavia, un vero e proprio*

pagamento". Soltanto la circolare della Ragioneria generale n. 27 del 2011 tratta -in modo dubitativo- delle verifiche nei confronti del *creditor creditoris*. La circolare n.28/2007, oltretutto, escludeva dall'ambito di applicazione dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 le somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate. Il credito vantato dal Ferraro nei confronti della Aimeri Ambiente s.r.l. era relativo a stipendi non corrisposti e, pertanto, secondo l'interpretazione vigente all'epoca, non sarebbe stato soggetto ai controlli previsti dall'art. 48 bis citato.

2.- La difesa ha aggiunto che non sussiste la colpa grave, poiché i contrastanti indirizzi interpretativi forniti dalla Ragioneria Generale non potevano non ingenerare difficoltà e perplessità nell'applicazione della norma, così da escludere *in re ipsa* qualsiasi colpa da parte della convenuta, tenuto conto del ridotto scostamento dalla soglia prevista dall'art.48 bis del DPR 1092/1973 e considerato che le somme pignorate e poi assegnate erano comprensive di IVA e, pertanto, eccedenti la soglia di € 10.000,00 di soli € 613,23 (12.813,23 -12.200,00).

3. In merito alla quantificazione del danno, la convenuta ha dedotto che:

a)- le somme dovute dall'Ente al creditore originario erano pari a complessivi € 22.091,66 compresa IVA; tale IVA dovrà detrarsi ai fini del calcolo della soglia di € 10.000,00; conseguentemente la suddetta eccedenza è pari a € 613,23, somma che costituisce la misura dell'eventuale danno; b)- in via subordinata, qualora non dovesse tenersi in conto l'applicazione dell'IVA al credito originario, l'eventuale danno sarebbe pari alla differenza tra le somme corrisposte al *creditor*

creditoris e la soglia prevista dall'art. 48 bis, pari a € 2.813,23; c)- in ulteriore subordine il lamentato danno va quantificato in relazione al momento in cui viene azionata la pretesa; l'attuale debito tributario del Ferraro è pari ad € 7.360,85 e ad esso non può applicarsi rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.

4. Conclusivamente la convenuta ha chiesto di rigettare le domande del Pubblico Ministero.

III)- All'udienza del 14 ottobre 2020, udite le parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Le domande del Pubblico Ministero possono trovare parziale accoglimento.

I.- Il Collegio osserva preliminarmente che alla convenuta, quale responsabile del Servizio finanziario e del Servizio generale del Comune di Licodia Eubea, viene contestato di avere disposto il pagamento -da parte del Comune, quale terzo pignorato- di euro 12.813,23 in favore di Ferraro Salvatore Alessandro, senza avere effettuato la necessaria verifica prescritta dall'art. 48 bis del DPR 602/1973. Pertanto, il Ferraro ha conseguito il pagamento del predetto importo, benché all'epoca fosse debitore nei confronti del concessionario della riscossione per l'importo di euro 12.490,61.

Il Collegio ritiene che tale condotta della Cultrona, che ha omesso le verifiche imposte dall'art. 48 bis del DPR 602/1973, frustrando così la possibilità di un tempestivo soddisfacimento delle pretese fiscali verso il Ferraro, si connota certamente per la sua antigiuridicità e per il suo

carattere gravemente colposo, essendosi posta in contrasto con le univoche disposizioni in materia.

E' opportuno rammentare la formulazione dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 nel testo applicabile *ratione temporis*: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

Con Decreto Ministeriale n. 40 del 18 gennaio 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze ha adottato il regolamento di attuazione previsto dal comma 2, del sopracitato articolo 48 bis, con riferimento alle pubbliche amministrazioni. Nell'art. 2 del regolamento attuativo è stabilito che incombe sui soggetti pubblici l'onere della verifica preventiva circa la presenza di posizioni debitorie verso il fisco mediante l'inserimento nel sistema di verifica -da parte dell'operatore incaricato- del codice fiscale del beneficiario del credito, dell'importo da corrispondere e del numero identificativo del pagamento. Il decreto ministeriale, inoltre, prevede che, se il concessionario della riscossione

comunica all'ente pubblico che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973. Con la stessa comunicazione, l'esattore preannuncia l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, così da realizzare immediatamente il soddisfacimento della pretesa erariale.

Da tali disposizioni si evince in maniera inequivocabile che la sospensione del pagamento conseguente alla verifica ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 mira a favorire il competente agente dalla riscossione nel concreto esercizio dell'attività di esazione dei crediti iscritti a ruolo.

Pertanto, il blocco dei pagamenti per effetto dell'esito delle verifiche prescritte dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 costituisce un particolare rimedio di tutela speciale delle ragioni erariali, al fine di ridurre l'evasione e di agevolare la riscossione dei tributi da parte dei concessionari. Si tratta -come è evidente- di un istituto speciale di diritto pubblico, che deroga alle ordinarie regole fissate dalla procedura civile. Inoltre, tale istituto, pur presentando talune somiglianze con le misure cautelari che operano nella fase della riscossione e che precedono l'esecuzione forzata, è decisamente diverso dalle sospensioni dei pagamenti comunemente note come fermi amministrativi, per le seguenti ragioni: è obbligatorio, implica un rapporto trilaterale, coinvolgendo soggetti pubblici differenti, è finalizzato al pignoramento presso terzi, segnatamente presso l'ente che informa l'agente della riscossione.

La verifica preventiva e il blocco dei pagamenti imposti dall'art. 48 bis D.P.R. 602/1973, infatti, non hanno soltanto natura cautelare ma costituiscono una misura esecutiva di tipo satisfattivo, pur se eccezionale, sia perché si persegue la funzione di accantonare ed (eventualmente) di riversare le somme necessarie al soddisfacimento della pretesa erariale, sia perché si prescinde da un eventuale giudizio di merito circa la sussistenza del credito erariale. Non vi è infatti alcuna strumentalità rispetto al processo di cognizione, poiché l'obiettivo prioritario è il pagamento dei debiti del privato nei confronti del concessionario della riscossione. Al riguardo, va sottolineato che, nel caso della sospensione di pagamento ex art. 48 bis DPR 602/1973, non è sufficiente -come per il fermo amministrativo ex art. 69, co. 6, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440- la sussistenza di una "ragione creditoria" dotata di ragionevole apparenza e fondatezza, ma occorre che la pretesa sia iscritta a ruolo e scaduta, cioè che risulti da un titolo esecutivo e che per essa sia decorso il termine per il pagamento. E' proprio nell'ulteriore condizione dell'inadempimento del contribuente oltre che nell'iscrizione a ruolo e nell'esecutività del credito, che vanno ravvisate le peculiarità della misura "speciale" ex art. 48 bis DPR 602/1973. Non va trascurato il fatto che il credito iscritto a ruolo, sebbene liquido ed esigibile, potrebbe non essere definitivo ma l'intenzione chiara del legislatore è quella di dare priorità alle esigenze di soddisfacimento del fisco.

In sintesi, il blocco del pagamento ex art. 48 bis DPR 602/1973 -per espressa volontà legislativa- è in grado di comportare un affievolimento

dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa Amministrazione.

Da quanto sopra esposto emergono la specialità e l'eccezionalità dell'istituto in questione, che, nondimeno, proprio per le caratteristiche illustrate, impone alla Pubblica Amministrazione, che sia terzo pignorato, di effettuare le verifiche ex art. 48 bis DPR 602/1973 pur di fronte a un provvedimento giurisdizionale favorevole al privato (ad esempio, un'ordinanza giudiziale di assegnazione o una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo) e indipendentemente dalla natura del credito.

Invero, l'incaricato della riscossione, ricevuta la richiesta ex art. 48 bis DPR 602/1973 da parte dell'Amministrazione debitrice o terza pignorata, non si limita a riprodurre nella comunicazione ciò che risulta dai sistemi informatici ma compie un apprezzamento di tali dati così da qualificare la situazione del beneficiario in termini di regolarità o inadempimento (rispetto all'obbligo di versamento di somme iscritte a ruolo) e così da dare certezza legale, vincolando i soggetti dell'ordinamento e *in primis* l'amministrazione richiedente. Si è pertanto in presenza di una potestà certificativa, che si estrinseca in un atto che, inibendo il pagamento, incide direttamente sulla sfera giuridica del creditore della P.A. e ha natura provvedimentale.

In breve, per effetto dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, nell'ordinaria procedura esecutiva disciplinata dal diritto processuale civile si innesta obbligatoriamente un inderogabile subprocedimento di diritto contabile pubblico, che, in considerazione del carattere imperativo delle norme che lo regolano, può comportare una significativa deroga alle procedure esecutive civili, tanto che il pagamento in favore del privato viene

sospeso e le somme spettanti al medesimo, in quanto debitore verso il fisco, vengono riversate direttamente al concessionario della riscossione. L'art. 48 bis del DPR 602/1973 non prevede alcuna possibilità di deroga al subprocedimento ivi descritto.

Sono conformi a tale interpretazione le indicazioni della Circolare n. 23 del 23 settembre 2011 della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto chiarimenti in merito all'applicazione del Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, ove viene precisato che: *“Quanto al creditore assegnatario - anche alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, relativamente all'obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento esecutivo - non si ravvisano elementi giuridici idonei a giustificare un'eventuale mancata attivazione della verifica nei suoi confronti in occasione dell'effettuazione del pagamento”*. Nel richiamato paragrafo la medesima circolare precisa come: *“[...] un provvedimento giurisdizionale definitivo avente efficacia esecutiva e contenente la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di una somma pecuniaria possa essere adempiuto non solo mediante il materiale trasferimento di denaro al soggetto beneficiario, ma anche attraverso una compensazione - volontaria o legale - tra il debito e l'eventuale credito dell'Amministrazione nei confronti dello stesso beneficiario [...] in presenza di un obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, anche non definitivo, vada effettuata la verifica di cui al più volte richiamato articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973”*.

E' quindi chiaro che la dott.ssa Cultrona, omettendo le verifiche previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e disponendo il pagamento in

favore del Ferraro, è incorsa in una grave violazione di legge, sicché la sua condotta assume i connotati dell'antigiuridicità e della colpa grave.

La verifica presso l'esattore non solo era esplicitamente imposta dall'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 ma, oltretutto, neppure risultava complicata. E' dunque palese la macroscopica inosservanza degli obblighi di legge da parte della convenuta, che, peraltro, avrebbe potuto considerare le chiare indicazioni della citata circolare della Ragioneria generale n. 27 del 2011 successiva a quelle n. 22 del 2008 e n. 29 del 2009, invocate dalla convenuta.

Va pertanto affermata la responsabilità amministrativa della convenuta Cultrona Anna per avere disposto il pagamento in favore del Ferraro, senza avere previamente espletato le verifiche previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene che esso debba quantificarsi alla luce della nota n. 0061360/2020 del 14 aprile 2020 di Riscossione Sicilia s.p.a. in riscontro a specifica richiesta della Procura regionale e prodotta negli atti di causa.

Nella citata nota l'esattore ha chiarito che: *“Nello specifico si ribadisce l'esistenza in capo al contribuente in questione, nel periodo intercorrente tra il 03.02.2015 e il 18.02.2015, di iscrizioni a ruolo a debito e procedibili esecutivamente – ossia, privi di sospensioni e/o altri provvedimenti che avessero potuto interdire l'attività esecutiva dello scrivente Agente - pari ad € 12.490,61, oltre oneri, accessori e interessi di mora. Di predetto importo ad oggi permane un debito di € 7.360,85, oltre oneri e accessori, a seguito di uno sgravio di € 2.065,83 del 08.07.2015 e*

dell'annullamento ex lege di € 3.063,93 (ai sensi del D.L. 119/2018, convertito con L. 136/2018 c.d. "rottamazione-ter" che ha sancito lo stralcio delle cartelle di pagamento di importo inferiore a € 1.000,00, i cui ruoli sono stati affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010) afferenti a somme iscritte a ruolo negli anni 2010 e precedenti con residui debiti inferiore a € 1.000,00".

Invero, con riferimento alle questioni relative alla quantificazione del danno, va rammentato che: *"In tema di responsabilità amministrativa il Giudice contabile è chiamato ad accertare e quantificare un pregiudizio patrimoniale certo ed attuale con riferimento al momento del giudizio, stante l'irrilevanza dei possibili recuperi dei quali si dovrà eventualmente tener conto in sede di esecuzione della decisione"* (cfr. Corte Conti, sez. giur. Toscana n. 117/2018; Corte Conti, Sez. Giur. Lombardia, n.406/2006). Ciò significa che la determinazione del danno deve considerare il suo reale importo al momento della decisione.

Pertanto, nell'odierna fattispecie, avuto riguardo alla nota di Riscossione Sicilia s.p.a. sopra citata, il danno deve essere quantificato nell'importo di euro 7.360,85 oltre interessi esattoriali ed oneri di riscossione, tenuto conto sia dello sgravio frattanto intervenuto, che palesa una parziale infondatezza della pretesa impositiva, perché altrimenti non vi sarebbe stato sgravio, sia dell'annullamento ex lege delle cartelle di minore importo ai sensi del D.L. 119/2018 ("rottamazione ter"), che manifesta la volontà del legislatore di rinunciare definitivamente alla riscossione dei tributi con evidente vantaggio per i contribuenti morosi; è indubbio che le sopravvenute norme di condono incidono come *factum principis* sulla

stima del danno all'erario.

Non possono infine accogliersi le argomentazioni difensive per la quantificazione del danno per importi minori, poiché l'art. 48 bis del DPR 602/1973 non contiene alcun riferimento circa lo scorporo dell'IVA o circa la quantificazione parziale per soglie prospettate dalla difesa della convenuta.

In conclusione, Cultrona Anna va condannata al pagamento -in favore del Comune di Licodia Eubea, in persona del legale rappresentante- del citato importo di € 7.360,85 (settemilatrecentosessanta/85) oltre interessi di mora esattoriali ed oneri di riscossione a decorrere dalla data del 18 febbraio 2015, giorno del bonifico del Comune di Licodia Eubea in favore di Ferraro Salvatore Alessandro. Non si applica rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione avviene come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

-condanna Cultrona Anna al pagamento -in favore del Comune di Licodia Eubea, in persona del legale rappresentante- dell'importo di euro 7.360,85 oltre interessi di mora esattoriali ed oneri di riscossione decorrenti dalla data del 18 febbraio 2015;

-condanna la convenuta Cultrona Anna al pagamento -in favore dell'Erario- delle spese del giudizio che liquida in euro 156,75.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre
2020

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Giuseppa Maneggio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 1 dicembre 2020

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Rita Casamichele

f.to digitalmente